



Fare e disfare famiglie in Italia nel 900

Simona Feci

Università di Palermo - Società italiana delle storiche



Tavola 3.1 - Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai censimenti 1901- 2011 (valori assoluti)

Anni	Totale	Numero medio componenti
1901	6.993.173	4,5
1911	7.540.646	4,5
1921	8.594.223	4,4
1931	9.429.583	4,2
1936	9.835.142	4,3
[...] (b)	[...]	[...]
1951	11.814.402	4,0
1961	13.746.929	3,6
1971	15.981.177	3,3
1981	18.632.337	3,0
1991	19.909.003	2,8
2001	21.810.676	2,6
2011	24.611.766	2,4

Famiglie residenti per ampiezza e numero medio di componenti per famiglia ai censimenti 1901- 2011 (%)

ANNI	Famiglie per numero di componenti						Totale	Numero medio di componenti per famiglia (c)
	1	2	3	4	5	6 e più		
1901	8,8	15,9	16,1	15,4	13,8	30,0	100,0	-
1911	8,7	15,7	15,6	14,6	12,4	33,0	100,0	-
1921	9,1	16,9	17,3	15,4	13,1	28,2	100,0	-
1931	9,6	17,0	18,1	17,0	13,4	24,9	100,0	-
1936	9,1	15,9	18,1	17,2	13,7	26,0	100,0	-
[...] (b)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	-
1951	9,5	17,4	20,7	19,0	13,3	20,1	100,0	-
1961	10,7	19,6	22,4	20,4	12,6	14,4	100,0	-
1971	12,9	22,0	22,4	21,2	11,8	9,7	100,0	-
1981	17,9	23,6	22,1	21,5	9,5	5,4	100,0	-
1991	20,6	24,7	22,2	21,2	7,9	3,4	100,0	-
2001	24,9	27,1	21,6	19,0	5,8	1,7	100,0	-
2011	31,2	27,1	19,9	16,2	4,3	1,4	100,0	-

Codice civile Pisanelli 1865

- **Art. 130**

Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione **reciproca** della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

- **Art. 131**

Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

- **Art. 132**

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

- **Art. 133**

L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. ...

Autorizzazione maritale 1865

- **Art. 134**

La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla.

- **Art. 135**

L'autorizzazione del marito non è necessaria

Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

Quando la moglie eserciti la mercatura.

Separazione 1865

- **Art. 148**

Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

- **Art. 149**

Il diritto di chiedere la separazione spetta a coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

- **Art. 150**

La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

Filiazione 1865

- **Art. 159**

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.



Codice civile 1942

- Art. 143. (Doveri reciproci dei coniugi). Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.
- Art. 143-bis. ((Cognome della moglie.) La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
- Art. 144. (Potestà maritale). Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.



Costituzione italiana



- **Art. 3** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ...

- **Art. 29**

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come **società naturale** fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, **con i limiti stabiliti dalla legge** a garanzia dell'unità familiare.

- **Art. 31**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

- **Art. 37**

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento **della sua essenziale funzione familiare** e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.






Lavoro

Tasso di disoccupazione

Totale 15-74




Percentuale di donne nella popolazione attiva




Tasso di occupazione

15-24



Incidenza delle donne occupate per settore




Fonte


Lavoro femminile extradomestico

<http://seriestoriche.istat.it/index.php?id=23>


Tasso di conseguimento del titolo di studio




Scuola secondaria in complesso - % di iscritti



Tasso di conseguimento del titolo di studio nella scuola secondaria di II grado




Università - % di iscritti



Fonte

Istruzione femminile

Stima dei minuti al giorno dedicati alle attività domestiche in Italia da uomini e donne, per numero ed età dei figli.



Blé, Solaz e Tanturri 2018, European Journal of Population, DOI: 10.1007/s10680-018-9470-8



Autorità e ruoli familiari

Ruoli familiari: aspettative reciproche rispetto ai distinti doveri



Art. 571 Codice Penale 1930

- Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
- Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; **se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni** [572]

Cassazione penale, 22 febbraio 1956 afferma che l'art. 571 c.p. non è applicabile al marito che percuote la moglie, in quanto al marito non compete nei confronti della consorte un potere correttivo, che sarebbe in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in cui è consacrato il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La Cassazione riaffermò il principio poco dopo con sentenza Cass. pen., 21 novembre 1958.

La correzione e i suoi mezzi

P. Camassa, *Addio autorità maritale!* (1958)

- La gerarchia è in sé nel matrimonio civile e in quello cristiano. Non perché la moglie sia succube (chi obbedisce per amore non è succube, è parte di un ingranaggio sociale) ma perché la famiglia ... ha bisogno di un capo, sia pure *primus inter pares*. Una sgridata alla mogliettina giovane che ama troppe passeggiate mattutine per l'inutile aperitivo delle 10, il rimprovero per una madre troppo debole con i figli discoli o per ...il conto della sarta eccessivo...sono diritti minimi per un marito e per una famiglia che voglia chiamarsi tale ...Come si sgretolerebbero migliaia di famiglie per un marito debole e per una moglie che si facesse forte di norme femministe! Accade già tanto spesso! «io sono indipendente! Lavoro come te e faccio i miei comodi! Con questa frase...è l'inizio della fine. Ma dove vogliamo arrivare? ...L'uomo è il capo, la guida prediletta e naturale per legge divina e fisiologica!

Adulterio e concubinato

- **Art. 559 - dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con le sent. 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147 (che si esprime anche sul 560).**

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.

- **Art. 560**

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.



REGNO  D'ITALIA

AVVISO IMPOSTA SUI CELIBI

Provincia di _____ *Comune di* _____

A norma del R. Decreto 13 febbraio 1927, n. 124 (Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 39 del 17 febbraio 1927), sono soggetti alla imposta istituita col R. Decreto 19 dicembre 1926, n. 2132 (Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 296 del 24 dicembre 1926) tutti i celibi che al 1° gennaio di ciascun anno, hanno compiuto i 25 anni di età e non ancora compiuto i 65 anni di età; ad eccezione dei religiosi che hanno pronunciato voto di castità, dei grandi invalidi, degli ufficiali e sottufficiali di carriera, e militari di truppe vincolati a ferme speciali, degli interdetti e degli stranieri.

Sono tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 8 del R. Decreto 13 febbraio 1927, n. 124, da presentarsi dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno:

A) Tutti i celibi che abbiano redditi propri, compresi gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e di altri Enti, delle Società Commerciali e dei privati, gli operai dello Stato, delle Province e dei Comuni

B) Il padre, ed in mancanza, la madre, per i celibi che non abbiano redditi propri e vivano a carico della famiglia di origine;

C) I datori di lavoro in genere ossia tutti gli enti pubblici e privati, (eccettuati lo Stato, le Province ed i Comuni), le Società commerciali e i privati, per gli operai alle proprie dipendenze.

PER L'ANNO 1927, L'EPOCA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E' FISSATA AL 31 MARZO 1927.

Modalità delle dichiarazioni dei celibi e dei genitori.

Le dichiarazioni di cui alla lettera A (contribuenti eretti) debbono contenere:

- 1° La generalità, l'indirizzo, la professione del celibe;
- 2° I redditi per i quali il celibe è accertato agli effetti della imposta complementare - se il celibe non è accertato per quest'ultima imposta; i redditi per i quali paga l'imposta sui terreni, o sui fabbricati o di ricchezza mobile - se il celibe non paga alcuna di tali imposte; i redditi di cui comunque gode.
- 3° La generalità ed il grado di parentela delle persone di famiglia a carico e conviventi.

Le dichiarazioni di cui alla lettera B (fatte dal padre o dalla madre) devono contenere:

1° Le stesse indicazioni più sopra specificate relative ai redditi posseduti dai genitori;

2° L'indicazione del numero degli altri figli, anche se questi ultimi abbiano redditi propri e vivano per proprio conto.

Le denunce di cui alla lettera A e B debbono essere presentate all'Ufficio delle Imposte del Comune di residenza, o all'Ufficio Municipale. - A tal uopo saranno utilizzati i moduli in uso per l'imposta complementare, distribuiti gratuitamente dagli Uffici Municipali o dagli Uffici delle Imposte.

Andamento matrimoni/separazioni

Tavola 3.3 - Matrimoni, separazioni legali e scioglimenti di matrimonio (divorzi) - Anni 1862-2014 (valori assoluti, tassi per 1.000 e per 100.000 abitanti)

ANNI	Matrimoni		Separazioni legali		Divorzi	
	Valori assoluti	Per 1.000 abitanti	Valori assoluti	Per 100.000 abitanti	Valori assoluti	Per 100.000 abitanti
1879	213.096	7,5	585	2,0	-	-
1880	196.738	6,9	615	2,1	-	-
1881	230.143	8,0	717	2,5	-	-
1882	224.041	7,7	630	2,2	-	-
1883	231.945	7,9	597	2,0	-	-
1884	239.513	8,1	479	1,6	-	-
1885	233.931	7,8	556	1,9	-	-
1886	233.310	7,8	596	2,0	-	-
1887	235.629	7,8	570	1,9	-	-
1888	236.883	7,8	620	2,0	-	-
1889	230.451	7,5	591	1,9	-	-
1890	221.972	7,2	591	1,9	-	-
1891	227.656	7,3	628	2,0	-	-
1892	228.572	7,3	652	2,1	-	-
1893	228.103	7,2	680	2,2	-	-
1894	231.581	7,3	683	2,2	-	-
1895	228.152	7,2	728	2,3	-	-
1896	222.603	6,9	717	2,2	-	-
1897	229.041	7,1	775	2,4	-	-
1898	219.597	6,8	783	2,4	-	-
1899	235.665	7,2	798	2,4	-	-
1900	232.631	7,1	826	2,5	-	-
1901	234.819	7,1	814	2,5	-	-
1902	237.513	7,1	839	2,5	-	-
1903	237.211	7,1	819	2,4	-	-
1904	247.808	7,3	879	2,6	-	-
1905	255.873	7,5	847	2,5	-	-
1906	260.780	7,6	913	2,7	-	-
1907	260.104	7,5	878	2,5	-	-
1908	283.160	8,1	810	2,3	-	-


Dinamica della popolazione

Emigrazione


Famiglie e matrimoni

Cultura e intrattenimento


Matrimoni e separazioni



Composizione delle famiglie ai censimenti e anni 2012 - 2015



Referendum 1974



19.093.929 italiani (59,1%) hanno detto no all'abrogazione della legge Fortuna-Baslini

IL DIVORZIO RESTA

I casi sono stati 13.188.184 (40,9%) - Superiore alle previsioni lo scarto - Ora restano da scegliere due interrogativi: quali saranno le conseguenze del voto sulla maggioranza governativa e cosa accadrà all'interno della DC

ITALIA SICILIA

	REFERENDUM		POLITICHE '72*			REFERENDUM		POLITICHE '72*	
	VOTI	%	VOTI	%		VOTI	%	VOTI	%
SI	13.188.184	40,9	15.865.643	47,7	SI	1.163.829	49,5	1.413.577	55,9
NO	19.093.929	59,1	17.358.475	52,3	NO	1.187.089	50,5	1.116.779	44,1

Nella nostra tabella sono indicati i risultati del voto in ogni regione. In Sicilia, il voto si è svolto in un clima di grande partecipazione. I risultati sono stati: SI 1.163.829 (49,5%) e NO 1.187.089 (50,5%).

Primi scambi di valutazioni fra vincitori e vinti

I risultati
 minuto per minuto
Si è

Nord, Centro e Sud hanno votato c

Oltre il 50 per cento al NO: il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà

Grande vittoria della libertà




OPEL REKORD DIESEL
 1.700 cc. 100 CV
 1.700 cc. 100 CV


Contro il

la democrazia

I

Anche De Gasperi disse di no
 Oggi 37 dov... se conserv...
 in vigo...
 T...
 politic...
 per il mar...
 co...
 esclus...

Referendum 1974



L. 19 maggio 1975 n. 151

Riforma del diritto di famiglia

- **Articolo 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi**

Con il matrimonio il **marito e la moglie acquistano gli stessi diritti** e assumono i medesimi **doveri**. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.


- **Articolo 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia**

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la **residenza della famiglia** secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

- **Articolo 147 - Doveri verso i figli**

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed **educare la prole** tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Referendum 1974 e 17 maggio 1981




***Legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per
la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della
gravidanza***

17.7

Rapporto di abortività
IVG x 100 nati vivi

6.2

Tasso di abortività
IVG x 1000 donne (15-49 anni)



Aborto in Italia 1978-2017


Tassi e rapporti di abortività

17.7

Rapporto di abortività
IVG x 100 nati vivi

6.2

Tasso di abortività
IVG x 1000 donne (15-49 anni)



Famiglie di diversa formazione

- Convivenze more uxorio prematrimoniali o libere
- Fuitine
- Famiglie arcobaleno...



